

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

In sede consultiva Pag. 2

GIUSTIZIA (IV):

In sede referente » 3
Comitato permanente per i pareri » 7

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

Comitato per il controllo finanziario » 8

FINANZE E TESORO (VI):

In sede referente » 9

ISTRUZIONE (VIII):

In sede legislativa » 13

AGRICOLTURA (XI):

In sede referente » 14

CONVOCAZIONI:

Venerdì 19 ottobre 1973

Commissioni riunite (IX e X) Pag. 16
Finanze e tesoro (VI) » 16

Difesa (VII) Pag. 16
Lavori pubblici (IX) » 17
Trasporti (X) » 17

Martedì 23 ottobre 1973

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa » 17
Affari interni (II) » 18
Affari esteri (III) » 18
Giustizia (IV) » 18

Mercoledì 24 ottobre 1973

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio » 18
Commissioni riunite (V e XII) » 18
Affari costituzionali (I) » 18
Affari interni (II) » 19
Istruzione (VIII) » 20
Agricoltura (XI) » 20
Lavoro (XIII) » 20

Giovedì 25 ottobre 1973

Giustizia (IV) » 20
Istruzione (VIII) » 20

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1973, ORE 8,30. — *Presidenza del Vicepresidente VECCHIARELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Foschi.

Proposte di legge:

Simonacci: *Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle forze armate trattenuti o richiamati in servizio (316);*

Belluscio: *Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento delle forze armate richiamati o trattenuti in servizio e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 (1050);*

De Lorenzo Giovanni ed altri: *Costituzione, tra i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, del ruolo speciale unico aggiunto e definizione della posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali e dei cappellani militari di complemento e della riserva di complemento delle varie armi, corpi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1066);*

Savoldi e Balzamo: *Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza ed assistenza agli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1105);*

Menicacci ed altri: *Provvedimenti per la sistemazione giuridico-amministrativa degli ufficiali della riserva di complemento già in servizio durante la guerra 1940-45, in attività alla data del 31 dicembre 1973 in qualità di richiamati o trattenuti, in virtù dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con diritto di pensione acquisito (1541);*

(Parere alla VII Commissione).

Il relatore Salizzoni riferisce sul testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla competente Commissione di merito, proponendo di esprimere parere favorevole.

Dopo interventi dei deputati Baldassi, Restivo e Pazzaglia, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° feb-

braio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (Parere alla XIII Commissione) (2189).

Il Presidente del Comitato pareri Bressani riassume le posizioni venutesi a determinare, prima in seno al Comitato pareri e poi nella competente Commissione di merito, sul disegno di legge, sottolineando come, in data 11 ottobre 1973, la Commissione XIII abbia trasmesso un nuovo testo dell'articolo 1, che si discosta dalle indicazioni contenute nel parere espresso in data 4 ottobre.

Il relatore Ianniello, richiamandosi alle osservazioni da lui formulate nella precedente seduta del Comitato pareri, ribadisce, in linea principale, il suo parere favorevole al nuovo testo formulato dalla Commissione di merito, pur dichiarandosi disponibile, in via subordinata, a porre un termine all'efficacia del provvedimento senza pregiudizio per una successiva organica disciplina della materia.

Intervengono i deputati: Restivo, per chiedere un chiarimento sulla prospettata soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge; Bressani, per rilevare la superfluità del secondo comma dell'articolo 2, dopo la soppressione del primo comma, in quanto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, già consente alle regioni a statuto speciale di partecipare alla ripartizione della quota della disponibilità del fondo per l'addestramento professionale; Pazzaglia, per sottolineare che il disegno di legge non risolve con chiarezza i problemi connessi alla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni in materia di istruzione professionale; Caruso, per ribadire il contrario orientamento del suo Gruppo sul disegno di legge, in quanto i regolamenti comunitari non possono implicare uno sconvolgimento dell'ordinamento interno degli Stati membri e, in particolare, dell'ordinamento costituzionale italiano — del che si ha conferma nello stesso articolo 8 del regolamento sul fondo sociale europeo — come pretestuosamente il disegno di legge vorrebbe imporre, espropriando le competenze normative costituzionalmente garantite alle regioni.

Il deputato Galloni, dopo aver sottolineato che il disegno di legge muove dalla preoccupazione di ordine politico di non perdere il contributo del fondo sociale europeo, si richiama alla proposta subordinata prospettata dal relatore, ed invita la Commissione ad esprimere parere favorevole sul disegno di legge limitandone l'efficacia al 31 dicembre

1973, in modo da lasciare impregiudicate le questioni di principio sulle competenze regionali e statali in materia di addestramento professionale, che potranno essere risolte con separato provvedimento legislativo, che modifichi, eventualmente lo stesso decreto delegato di trasferimento delle funzioni ma non in peggio e che eviti, comunque, qualsiasi sovrapposizione di competenze.

Il deputato Concas dichiara di condividere la proposta Galloni mentre il relatore Ianniello prospetta l'opportunità di consentire che con il disegno di legge si effettui la sanatoria fino al 30 giugno 1974, in modo da farla coincidere con il periodo di scadenza del bilancio comunitario.

Il deputato Caruso dichiara che il suo Gruppo potrebbe convenire sulla opportunità di una sanatoria, che, peraltro, si riferisse soltanto al passato e non anche ai progetti da presentare fino al 31 dicembre 1973, pur osservando che già il citato decreto delegato n. 10 consentiva allo Stato l'attuazione dei provvedimenti in corso fino al 31 dicembre 1972.

Il Sottosegretario Foschi rileva che il motivo principale che ha indotto il Governo a presentare il disegno di legge è da rinvenirsi nella modifica della normativa sul fondo sociale europeo, avvenuta successivamente all'emanazione del decreto delegato n. 10, e che l'articolo 2 del disegno di legge, che mira ad uniformare le posizioni delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale, non ha più ragione di essere, come del resto già osservato dalla Commissione di merito, una volta che debba essere soppresso il primo comma del medesimo articolo. In considerazione della validità di alcune obiezioni mosse, dichiara che il Governo non ha difficoltà ad accedere alla proposta Galloni per limitare temporalmente il disegno di legge e che si farà carico di prospettare l'esigenza di predisporre apposita iniziativa legislativa per dare definitiva sistemazione alla materia.

Replica, quindi, il relatore Ianniello, il quale, facendo proprie talune osservazioni avanzate ed in particolare il suggerimento del deputato Galloni, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole a condizione che il nuovo testo dell'articolo trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 11 ottobre sia sostituito dal seguente:

« Limitatamente al finanziamento dei progetti predisposti per i settori di intervento di cui alle norme sul Fondo Sociale Europeo dai soggetti indicati dall'articolo 8 della Decisi-

ne 1° febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea presentati entro il 31 dicembre 1973, possono essere erogati ai soggetti stessi, sentite le Regioni interessate, contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per esigenze formative connesse con le attribuzioni residue dello Stato di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, possono essere erogati, altresì, a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e con le procedure negli stessi articoli indicate, contributi alle Regioni e ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori la cui idoneità tecnica e organizzativa sia stata preventivamente accertata ».

Intervengono, per dichiarazione di voto, i deputati Caruso, il quale preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sul primo comma dell'articolo proposto dal relatore, e Bozzi, il quale dichiara che voterà a favore della proposta di parere formulato dal relatore con l'intesa che non si tratta di una sanatoria in senso tecnico bensì soltanto di una legge temporanea.

La Commissione, quindi, approva a maggioranza la proposta del relatore di esprimere parere favorevole condizionato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1973, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente ORONZO REALE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (*Parere della I e della V Commissione*) (864).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo 2 del disegno di legge.

Il deputato Manco presenta un emendamento aggiuntivo al n. 32, che viene accettato dal

relatore Lospinoso Severini e dal sottosegretario Pennacchini ed è approvato dalla Commissione.

Il n. 32 viene quindi approvato nel seguente testo modificato:

« 32) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione dell'imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato od alla persona oggetto delle indagini preliminari, nonché alla persona offesa, l'avviso di richiesta di archiviazione ».

La Commissione passa al numero successivo:

33) « previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie ».

I deputati Accreman e Manco propongono di sopprimerlo, ma, a seguito degli interventi del Presidente Reale, del sottosegretario Pennacchini e del relatore Lospinoso Severini, non insistono, ed il n. 33 viene approvato senza modifiche.

Si passa quindi al n. 34:

« 34) potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo, anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta, con facoltà del giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione ».

Il deputato Accreman presenta un emendamento interamente suppressivo, osservando che la previsione di un giudizio direttissimo in aggiunta a quello immediato non trova giustificazione concreta e pone anche problemi di legittimità costituzionale.

Il deputato Spagnoli concorda con le osservazioni del deputato Accreman, al cui emendamento si dichiara favorevole anche il Presidente Reale, sottolineando peraltro come la norma in esame sia stata nelle precedenti legislature più volte modificata dai due rami del Parlamento.

Il relatore Lospinoso Severini accetta l'emendamento Accreman, osservando che la previsione che figura al n. 34 contrasta con le linee portanti della riforma.

Il sottosegretario Pennacchini manifesta le perplessità del Governo circa il mantenimento

della disposizione in esame. Se infatti i precedenti parlamentari indurrebbero a non porre nuovamente in discussione tale materia, esigenze di chiarezza sistematica appaiono prevalenti. Accetta pertanto l'emendamento Accreman.

La Commissione approva l'emendamento suppressivo Accreman, restando pertanto assorbiti gli altri emendamenti al n. 34.

Viene quindi approvato, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, un emendamento aggiuntivo presentato dal deputato Spagnoli che, a seguito dell'intervenuta soppressione del testo governativo del n. 34, viene formalmente a sostituirsi ad esso:

« 34) obbligo del giudice istruttore, a seguito della richiesta del pubblico ministero di cui al n. 31, di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi adottati dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al n. 36, ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione ».

Il n. 35, concernente l'archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia, querele o istanza, viene approvato senza modifiche.

Si passa quindi al numero successivo:

« 36) attribuzione al giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, del potere di compiere atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici e agli atti non rinviabili al dibattimento, nonché a quelli indispensabili chiesti dall'imputato ».

Il deputato Spagnoli illustra il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« 36) attribuzione al giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, del potere di compiere atti istruttori limitati comunque agli accertamenti generici, alle perizie, nonché agli atti che non sono ripetibili al dibattimento; assunzione da parte del giudice istruttore della prova testimoniale solo allorché sia indispensabile e non rinviabile al dibattimento; in modo sommario, salvo il caso delle deposizioni a futura memoria; obbligo del giudice istruttore, che dispone di ufficio la prova testimoniale, o la ammette su richiesta del pubblico ministero o su istanza delle parti private e dei difensori, di indicare nel provvedimento i motivi che

non consentono di rinviare la prova stessa alla fase del dibattimento; obbligo del giudice istruttore di provvedere alla assunzione di prova testimoniale quando l'esito di essa possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato ».

Il deputato Accreman dà ragione del seguente emendamento:

Sostituire le parole: « del potere di compiere atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici e agli atti non rinviabili al dibattimento, nonché a quelli indispensabili chiesti dall'imputato », *con le parole:* « del potere di compiere gli atti non rinviabili al dibattimento e quelli chiesti dall'imputato ».

Il deputato Musotto osserva che il testo governativo soddisfa già le esigenze poste a base dell'emendamento Spagnoli, per cui non conviene modificarlo. Rileva al riguardo che il giudice istruttore svolge una funzione diversa da quella demandata al pubblico ministero, preordinata all'esercizio dell'azione penale.

Il Presidente Reale osserva che non conviene precludere al giudice istruttore la possibilità di effettuare gli accertamenti generici omessi dal pubblico ministero e che il compimento degli atti chiesti dall'imputato va subordinato alla congruità della richiesta.

Il deputato Mazzola evidenzia come l'attività del giudice istruttore abbia finalità diverse rispetto a quelle della « preistruttoria » del pubblico ministero, ed invita il deputato Spagnoli a mantenere soltanto l'ultima proposizione del suo emendamento, da aggiungere al testo governativo.

(La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 16,30).

Il deputato Manco illustra un emendamento aggiuntivo, alla fine del n. 36, delle parole « e dal pubblico ministero ».

A seguito degli interventi dei deputati Accreman, Manco, Mazzola, Castelli, Spagnoli e del Presidente Reale, il relatore Lospinoso Severini accetta un emendamento dei deputati Castelli e Mazzola, sostitutivo del n. 36 con il seguente:

« 36) compimento da parte del giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, di atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimen-

to ed all'assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato ».

Il sottosegretario Pennacchini si dichiara contrario a tutti gli emendamenti, tendenti in varia misura a costringere entro limiti troppo angusti il legislatore delegato e ad impostare la riforma su due direttrici spesso tra di loro contrastanti: quella della concentrazione e dell'oralità del procedimento e quella della subordinazione di ogni istituto all'ampliamento dei diritti dell'imputato.

Ritirati gli altri emendamenti, l'emendamento Castelli-Mazzola viene approvato, restando da esso interamente sostituito il n. 36.

Vengono quindi approvati senza modifiche i due numeri successivi:

« 36) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

38) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali ».

Si passa al n. 39:

« 39) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili - salvo i casi di assoluta urgenza - nonché negli esperimenti giudiziali, nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali ».

Il deputato Accreman propone di sostituire le parole « assistere ad ogni atto istruttorio » con « partecipare ad ogni atto istruttorio ».

Il deputato Manco propone di sopprimere le parole « ed escluse le ispezioni corporali ».

Il deputato Spagnoli dà ragione del seguente emendamento:

Aggiungere, in fine le seguenti parole: « facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di nominare, per le perizie, consulenti tecnici; facoltà del pubblico ministero e dei difensori, mentre partecipano agli atti di istruzione, o prima del compimento di essi, di formulare oralmente, al giudice istruttore, richieste, istanze, osservazioni e riserve e obbligo del giudice istruttore di provvedere immediatamente su di esse; obbligo del giudice istruttore di acquisire gli

elementi e di assumere i mezzi di prova indicati o proposti con i limiti di cui al n. 36 ed entro i termini previsti dal n. 41; partecipazione al pubblico ministero e ai difensori delle registrazioni effettuate di comunicazioni telefoniche; diritto del pubblico ministero e dei difensori al deposito dei nastri e di chiedere la trasmissione ».

Il relatore Lospinoso Severini accetta gli emendamenti Accreman e Manco. Ritiene invece superfluo l'emendamento Spagnoli, perché la facoltà dei difensori di nominare consulenti tecnici si ricava già dal principio di parità tra accusa e difesa, enunciato nel numero 2 dell'articolo 2, mentre le disposizioni concernenti le registrazioni di comunicazioni telefoniche hanno già trovato più puntuale ed appropriata collocazione nel provvedimento sulle intercettazioni telefoniche che quanto prima verrà approvato dal Senato e trasmesso alla Camera.

Il deputato Spagnoli ritira il suo emendamento, riservandosi di riproporre le modifiche riguardanti le registrazioni telefoniche dopo avere esaminato il testo che sarà formulato al riguardo dall'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario Pennacchini accetta lo emendamento Accreman. Il deputato Manco fa presente che le esigenze di giustizia possono soddisfarsi ugualmente se alle ispezioni corporali assiste soltanto il giudice, senza che la persona sottoposta ad ispezione debba subire la presenza degli altri protagonisti del processo.

Il deputato Manco, preso atto dell'unanime convincimento circa l'implicito divieto dell'assistenza del pubblico ministero alle ispezioni corporali, ritira il suo emendamento.

La Commissione approva quindi il n. 39 nel seguente testo modificato dall'emendamento Accreman:

« 39) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle riconoscizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali, nelle perizie; e, inoltre, di partecipare ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali ».

La Commissione approva senza modifiche il n. 40, concernente il diritto delle parti di

prendere visione dei verbali istruttori, e passa al numero successivo:

« 41) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un periodo non superiore ai 12 mesi, salvo una proroga di 6 mesi che il tribunale in camera di consiglio può concedere quando ricorrano giustificati motivi ».

Il deputato Accreman propone di ridurre, rispettivamente a 6 e a 3 mesi, i termini previsti, mentre il deputato Manco propone che la riduzione avvenga ad 8 e 4 mesi.

Il deputato Spagnoli dà ragione del seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« 41) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un periodo non superiore agli 8 mesi, decorrenti dal provvedimento di cui ai numeri 27 e 33; previsione che il termine di 8 mesi possa essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a 4 mesi, unicamente quando occorra procedere a perizia e questa sia resa necessaria dagli elementi acquisiti in esito agli atti di istruzione già compiuti e non sia rinviabile al dibattimento; sulla concessione o sul diniego della proroga decide inoppugnabilmente il giudice competente per il dibattimento, in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori, sentito l'imputato; il giudice competente per il giudizio, quando nega la proroga, dispone il deposito degli atti ».

Intervengono i deputati Mazzola e Sabbatini, il relatore Lospinoso Severini, il Presidente Reale, il deputato Spagnoli.

(La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18,20).

Il deputato Castelli presenta un emendamento sostitutivo delle parole « 12 mesi » con « 10 mesi » e « di 6 mesi » con « sino a 4 mesi », che viene accettato dal relatore Lospinoso Severini, mentre il sottosegretario Pennacchini esprime su di esso parere contrario.

Ritirati gli altri emendamenti, la Commissione approva l'emendamento Castelli ed il n. 41 così modificato:

« 41) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un periodo non superiore ai 10 mesi, salvo una proroga sino a 4 mesi che il tribunale in camera di consiglio può concedere quando ricorrano giustificati motivi ».

Il n. 42 viene quindi approvato nel seguente testo modificato da un emendamento del deputato Spagnoli, accettato dal relatore e dal Governo:

« 42) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria, ed invito da parte del giudice istruttore al pubblico ministero ed ai difensori delle parti a sottoporli, nei 5 giorni dal deposito, le rispettive conclusioni ed osservazioni ».

Il deputato Spagnoli illustra il seguente emendamento:

Dopo il n. 42 aggiungere il seguente:

« 42-bis) perentorietà dei termini di cui ai numeri 31 e 41 ».

Il relatore Lospinoso Severini accetta l'emendamento Spagnoli, sul quale anche il rappresentante del Governo esprime parere favorevole, osservando peraltro che la disposizione troverebbe più idonea collocazione nei nn. 31 e 41.

La Commissione approva l'emendamento Spagnoli, stabilendo che in sede di coordinamento esso verrà trasferito nei nn. 31 e 41, con i necessari adattamenti formali.

Si passa al n. 43:

« 43) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento ».

Intervengono i deputati Manco, Accreman e Castelli, nonché il relatore Lospinoso Severini.

Il deputato Manco propone di sopprimere le parole « e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento ».

Il deputato Musotto si dichiara contrario all'emendamento Manco, per il quale il relatore Lospinoso Severini si rimette alla Commissione. Il sottosegretario Pennacchini dichiara che il Governo è contrario alla soppressione delle parole indicate nell'emendamento Manco, che peraltro possono essere collocate in uno dei numeri successivi dell'articolo 2. Si rimette pertanto alla Commissione per l'emendamento Manco.

Respinto l'emendamento, la Commissione approva senza modifiche il n. 43.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

Comitato pareri.

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1973, ORE 15,10. — *Presidenza del Presidente CASTELLI.*

Proposta di legge:

Masciadri e Spinelli: **Norme per l'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti operanti sulla frequenza di 27 megacicli (Parere alla X Commissione) (2214).**

Il relatore Assante ricorda che la materia oggetto della proposta di legge è stata già esaminata dal Comitato nella seduta del 1° marzo scorso, nella quale fu espresso il parere sui progetti di legge nn. 1415, 182, 744 e 1265. Illustrata la portata del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole con osservazioni.

Il Comitato accoglie la proposta del relatore.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (Parere alla III Commissione) (1318).

A seguito della relazione del deputato Terranova e degli interventi dei deputati Assante, Stefanelli e del Presidente Castelli, il Comitato adotta la seguente deliberazione:

« La Commissione giustizia ha esaminato il disegno di legge, con particolare riferimento all'articolo 3, rilevando che le sanzioni ivi previste possono conciliarsi col principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero soltanto in considerazione dell'eccezionalità della normativa in esame, che a sua volta attua i precetti posti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché in considerazione del tenore della "dichiarazione interpretativa" presentata dal Governo italiano all'atto della firma della Convenzione.

Esprime pertanto parere favorevole, suggerendo di premettere, al primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, le parole "Salvo quanto stabilito dall'articolo 414 del codice penale, approvato con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1938" e di sopprimere, nello stesso comma del medesimo articolo, le parole "di violenza e", atteso che la legisla-

zione italiana già punisce, con sanzioni più gravi, l'istigazione a commettere atti di violenza.

Proposta di legge:

Rizzi e Sangalli: Nuove norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani (Parere alla IX Commissione) (1608).

Su proposta del relatore Lospinoso Severini, l'esame è rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Delega al Governo ad emanare norme per il riconoscimento delle denominazioni di origine di prodotti dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato (Parere alla XI e alla XII Commissioni riunite) (1768).

Il Presidente Castelli illustra la portata del disegno di legge, rilevando che esso soddisfa un'esigenza già evidenziata dal Comitato nella seduta del 29 novembre 1972, quando espresse il suo parere sulle proposte di legge nn. 575 e 936, riguardanti la tutela della denominazione di origine dei « vetri di Murano ». Propone quindi di esprimere parere favorevole condizionato all'introduzione di alcune modifiche.

Il Comitato accoglie la proposta del Presidente, deliberando di richiedere che il parere sia allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15,50.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato per il controllo finanziario.

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BODRATO.*

ESAME DELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972. (Doc. XIV, n. 2).

Il Presidente Bodrato, dando seguito al programma di lavoro del Comitato già concordato nella precedente seduta, avvia l'esame della relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1972, esponendo le linee generali di un documento che intende elaborare e sottoporre prima all'esame del Comitato e successiva-

mente alla valutazione della Commissione plenaria, al fine di impostare un rapporto preciso e continuativo con la Corte.

Partendo dalla considerazione delle osservazioni generali contenute nella relazione della Corte, ritiene che i punti da segnalare e approfondire siano quelli concernenti la rigidità della spesa pubblica, la qualificazione del nostro bilancio come bilancio essenzialmente di trasferimento, la crescente importanza degli impegni pluriennali di spesa, l'incidenza sempre maggiore di fattori esterni calcolati a consuntivo (*deficit* degli istituti mutualistici e degli enti locali), la rilevanza delle riforme tributaria e regionale, la mancanza, infine, di un quadro generale di riferimento di tutta la finanza pubblica. Occorrerà, inoltre, riprendere i rilievi di carattere particolare formulati nella relazione della Corte dei conti, sia in ordine alle entrate (persistente inesattezza delle previsioni, crescente importanza dei prestiti per la loro entità e per il loro costo), sia in ordine alle spese (incompletezza dei rendiconti pervenuti alla Corte, residui passivi, aggiornamenti periodici e unificazione delle stime del patrimonio pubblico, gestioni fuori bilancio, crediti all'esportazione, spese per il personale); nonché in ordine a particolari settori e a singoli dicasteri (battuta d'arresto del settore agricolo per mancanza di mezzi finanziari; ruolo dell'AIMA; organici della difesa; tempi di attuazione delle opere pubbliche; differenza tra costi in sede di previsione e in sede di realizzazione delle opere; problemi della finanza locale; gestione delle aziende autonome dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste). Così come sarà opportuno riprendere le indicazioni e le proposte di carattere generale formulate nella parte conclusiva della relazione della Corte a proposito della individuazione del bilancio quale strumento della programmazione (e quindi del problema della copertura anche a fronte degli oneri relativi agli anni futuri); a proposito della necessità di un quadro sintetico su tutta la spesa pubblica (anche per offrire alla Corte la possibilità di una informazione nei confronti degli enti locali e delle regioni, senza la quale in futuro le decisioni sul bilancio rischiano di rimanere povere di contenuto politico); a proposito della rilevanza della funzionalità dell'apparato tecnico-burocratico sulla spesa pubblica; a proposito della esigenza del rispetto delle leggi approvate e della sollecita emanazione dei regolamenti esecutivi; a proposito infine della rilevanza delle decisioni politiche sulla spesa pubblica.

Il deputato Mazzotta condivide l'impostazione del documento preannunciato dal Presidente ed aggiunge che il Comitato dovrebbe sollecitare la Commissione plenaria perché sia rapidamente ripresa e condotta a termine l'indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica, già iniziata nel corso della precedente legislatura, anche al fine di avanzare costruttive proposte per una nuova impostazione dei documenti di bilancio, che consenta di trasformare gli stessi in un reale e praticabile strumento di controllo sulla gestione della spesa pubblica.

Il Presidente infine si riserva di presentare il preannunciato documento in altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA, indi del Vicepresidente CIAMPAGLIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Amadei; per l'industria, Servadei.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (*Parere della V e della XII Commissione*) (2358).

Il deputato Cirillo chiede preliminarmente che il Governo riferisca sulle linee emerse nella riunione del CIPE in materia di politica petrolifera.

Il deputato Raffaelli non ritiene possa procedersi alla discussione se prima il Governo non avrà adempiuto al disposto di legge che gli fa carico di riferire al Parlamento in materia di metodo CIP per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Il relatore Frau ritiene opportuno che il Ministro dell'industria riferisca al Parlamento.

Il deputato Pandolfi ritiene che la Commissione, proseguendo oggi i suoi lavori, possa dare mandato al Presidente perché faccia presente al Governo l'esigenza che in Assemblea, subito dopo l'intervento introduttivo del relatore, il Ministro dell'industria dia conto alla Assemblea stessa delle valutazioni del Governo in ordine ai problemi connessi al metodo

di valutazione dei prezzi e all'intervenuto parere del CNEL.

Il deputato de Vidovich ritiene che il Governo dovrebbe rendere tali dichiarazioni alla Commissione.

Il deputato Spinelli concorda con il deputato Pandolfi, ritiene peraltro che i problemi siano oggi ben più vasti di quelli concernenti il metodo CIP.

Il deputato Ciampaglia dichiara di concordare con il deputato Pandolfi.

Il Presidente La Loggia assicura che si farà carico di informare il Governo dell'esigenza emersa in Commissione. Ricorda però che, a termini di regolamento, non sono proponibili in sede referente questioni pregiudiziali e sospensive e che occorre pertanto proseguire la discussione.

Il deputato Cirillo dichiara che in materia di politica petrolifera sono necessari sia un piano di emergenza che programmi di medio e lungo termine. Le compagnie petrolifere continuano a minacciare il blocco delle forniture e si richiamano proprio al metodo CIP per lamentare una scarsa remunerazione anche dopo l'emanazione del decreto. Richiama il parere del CNEL a suffragio delle denunce da tempo avanzate dalla sua parte circa le mancate garanzie in materia di approvvigionamenti ed in ordine a mancate politiche operative. La struttura del settore petrolifero è in Italia alla mercé delle società multinazionali e ciò indipendentemente dal peso esercitato dalle richieste dei paesi produttori. La politica dei profitti e degli autofinanziamenti delle multinazionali, i loro giochi di bilancio e la massiccia politica di evasioni fiscali si collegano ad una politica di sprechi negli investimenti, nella raffinazione, al rastrellamento degli incentivi (con distorsione radicale dell'economia del Mezzogiorno) nonché ai pesanti interventi politici mediante gli interventi d'appropriazione delle testate della stampa cosiddetta indipendente. Le denunce del « gruppo di studio del petrolio » del Ministero del bilancio non sono da definirsi coraggiose, ma semplicemente ovvie. Il petrolio condizionerà almeno per un ventennio tutta la politica energetica. Di qui l'esigenza sia di un piano di emergenza che di un programma di lungo periodo sia su scala nazionale che a livello CEE. Il confronto con il Governo è pertanto urgentissimo.

Il deputato Pandolfi osserva inizialmente che il provvedimento in discussione costituisce una componente della politica dell'entrata. In sede di commissione bilancio il gruppo comunista ha dichiarato che il ricorso all'ulte-

riore prelievo poteva essere evitato ritenendo, quella parte politica, sottostimate le previsioni di entrata. In realtà, egli ritiene sia vero il contrario e che siano invece ottimistiche le previsioni d'entrata 1974 (anche l'indice di elasticità prudenziale 0,9 si è dimostrato ottimistico negli ultimi tre rendiconti). Le previsioni applicano il coefficiente, infatti, ad una serie di tributi che muoiono con l'inizio del 1974; i gettiti dei tributi nuovi (posto che è difficile ipotizzare nel corso del 1974 un rapido ampliamento della platea imponibile) saranno condizionati sia dalla riduzione generale delle aliquote, che dal venir meno delle iscrizioni provvisorie. D'altra parte i vincoli di bilancio per un massimo di disavanzo di cassa di 7400 miliardi impongono di reperire con entrate reali tutti i maggiori fabbisogni in termini di spese correnti. I maggiori fabbisogni rischiano di aggirarsi intorno ai 2000 miliardi: il decreto ne reperisce circa 62 per l'ultimo quadrimestre 1973 e 333 per il 1974.

L'anelasticità del consumo di benzina è certo un dato del periodo medio (la curva si abbassa leggermente nel periodo che segue immediatamente l'aumento del prelievo per risalire subito agli incrementi normali) e rende sufficientemente sicure le previsioni di gettito. Certo l'intervento sulle accise sbilancia la politica impositiva ed è antinomico rispetto ad una politica di controllo dei prezzi. Esso sarebbe stato certo più grave se avesse colpito esclusivamente prezzi di produzione, non può tuttavia negarsi che avrà effetti notevoli sul sistema generale dei prezzi. Va tuttavia considerato che la politica dei prezzi è influenzata anche dalla politica di cassa del tesoro e che il provvedimento (evitando l'esposizione del tesoro in termini di indebitamento e correlandosi con i recenti provvedimenti di manovra nell'emissione dei titoli), tampona a monte un effetto inflattivo a valle. La lotta all'inflazione si fa infatti su fronti molteplici.

Quanto ai problemi del metodo per la determinazione dei prezzi del settore petrolifero, il parere del CNEL, ritiene, possa tranquillizzare anche l'opposizione. Il nostro paese si trova in posizione migliore che non i paesi d'Europa che ancora adottano il sistema, da noi abbandonato, della parità all'importazione. Certo il punto dolente è quello dei prezzi di approvvigionamento in cui il gioco di collegamento delle società multinazionali rende assai difficile una valutazione oggettiva dei prezzi del greggio, aggravata dalla non facile determinazione dei coefficienti di gravità API. Il metodo è assai più oggettivo per i comparti

della raffinazione e della distribuzione. La tabella pubblicata dal CNEL dei raffronti fra paesi europei per quanto concerne i livelli di remunerazione ai produttori costituisce un ulteriore elemento, sia pure relativo, di tranquillità.

La politica generale del settore petrolifero implica problemi globali e mondiali per il comparto dell'approvvigionamento per cui le valutazioni, se non ancora al punto critico, non possono che essere assai pessimistiche. Diverse le questioni di struttura del mercato: a fronte del capovolgimento intervenuto, rispetto agli anni sessanta, per cui la dominante non è più la domanda ma l'offerta, sta anche l'aumento dell'effetto di dipendenza dei paesi importatori. Ciò costituisce la questione di fondo. Il nuovo Governo si sta muovendo rapidamente e coraggiosamente: ha indicato le due priorità fondamentali: quella del fabbisogno nazionale e quella del ruolo dell'azienda di Stato. Siamo avvantaggiati dai buoni rapporti che l'Italia intrattiene con i paesi arabi ed è possibile muoversi con efficacia e con una politica assai articolata. È urgente agire su questo terreno senza fare eccessivo affidamento sui necessariamente lenti coordinamenti a livello CEE. Né in tale campo si può essere vincolati alla politica degli USA. Quanto alla struttura del settore in Italia essa è assai sbilanciata: le multinazionali dominano a livello dell'importazione e a quello delle vendite; le società italiane indipendenti in quello della raffinazione. Il ruolo dell'ENI non appare determinante e va rivalutato. Occorre correggere le profonde distorsioni in materia di investimenti, di utilizzo degli impianti, di scarto fra fabbisogno interno e quota di prodotto esportato. Le risposte del piano di brevissimo periodo si intravedono: già decise quelle transitorie di sospensione delle concessioni. Gli strumenti vincolistici esistono per legge, si tratta di usarli. Le risposte di lungo periodo sono difficili e complesse, investono sia i problemi quantitativi di approvvigionamento e scorte che quelli di razionalizzazione e di localizzazione. È già in cantiere, e a buon punto, una revisione generale della politica degli incentivi che intende correggere il già più volte denunciato criterio che premia i complessi ad alta intensità di capitale. L'esigenza di un più incisivo ruolo dello Stato nel settore è comune alle parti politiche. Ritiene assai utile l'indicazione fatta ieri dal deputato Serrentino di correlare l'autorizzazione ai pagamenti differiti di imposta ad un regime di sicurezza delle scorte.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, Servadei, assicura alla Commissione che il Ministro dell'industria riferirà in Aula, nel corso della discussione sul provvedimento, sui problemi inerenti la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ai sensi dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1973, n. 32.

(La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 16).

Il deputato Spinelli osserva che il provvedimento in discussione non si differenzia dai precedenti intervenuti in materia solo in quanto costituisce manovra di prelievo anziché di detassazione; esso si innesta in una situazione assai complessa nella quale i problemi di emergenza e quelli di prospettiva confinano al margine anche le questioni relative al metodo CIP di determinazione dei prezzi su cui nel recente passato a lungo si è soffermato il Parlamento. Certo, e la sua parte lo ha ampiamente riconosciuto, il provvedimento adottato è contraddittorio rispetto alla politica del contenimento dei prezzi e le tesi dell'onorevole Giorgio La Malfa appaiono sofisticatamente trionfalistiche. C'è certo un effetto inflazionistico nei necessari aumenti dei minimi di pensione, ma la politica antinflazionistica non può essere considerata staticamente. Un errore di ottica statica farebbe ricadere nella vecchia formula del « prima la congiuntura e poi le riforme » che non ha mai risolto né i problemi delle riforme né quelli della congiuntura. La fissazione del massimo di disavanzo di cassa in 7.400 miliardi non è finalizzato a sé stesso, ma ad una coerente politica della spesa: per la prima volta il bilancio diviene effettivamente il punto focale della politica economica. È importante che alla politica governativa siano venuti i consensi sindacali le cui centrali hanno evidenziato scelte e priorità globali in difesa dei redditi più bassi. Il metodo di un dialogo costruttivo è da estendere a tutti i problemi di riforma e di sviluppo. Era possibile, data la necessità di reperire risorse reali per il bilancio, operare delle scelte diverse? Talune sono state prospettate ma o lente o non sufficienti. L'intervento prescelto è condizionato dalla carenza dello strumento tributario nella fase di trapasso dal vecchio e rigido sistema al nuovo, più flessibile ma non ancora rodato. C'è però un problema di dialogo con talune categorie, per evitare tensioni che sfocino in azioni corporative e che possono produrre situazioni di strappo.

Lo stesso CNEL, prosegue il deputato Spinelli, ha riconosciuto che i problemi del me-

todo per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi diviene marginale rispetto a quelli colossali della politica petrolifera. Occorre infatti sottrarsi al ricatto di centri decisionali interni ed esterni rappresentati dalle società multinazionali e dalle società italiane indipendenti, instaurando nuovi rapporti con i paesi produttori. Ciò coinvolge non solo questioni di politica petrolifera ma questioni di politica estera, ed economica, assai articolate. Impone anche problemi di indirizzo e di mezzi per la riqualificazione del ruolo dell'azienda di Stato: su questo terreno occorre muoversi subito. La questione non si pone in termini di nazionalizzazione ma di condizionamento agli interessi nazionali delle iniziative private. Urgentissimi appaiono il blocco delle concessioni e la revoca di quelle non utilizzate o falsamente utilizzate. Occorre condizionare le raffinerie al rifornimento sicuro del mercato nazionale trattando, per le esportazioni in Europa, con la CEE, per limitare le esportazioni stesse ai livelli quantitativi degli anni precedenti. Sarebbe erroneo da parte delle opposizioni non riconoscere che, in materia, l'azione del Governo è radicalmente nuova ed impegnata. La battaglia non è facile ma può essere vinta. Si tratta di una vera e propria riforma. Rispetto a questi problemi e ai tempi galoppanti il decreto è forse già invecchiato ma necessario.

Il deputato Dal Sasso osserva che il provvedimento in discussione costituisce un capovolgimento della politica fin qui seguita in materia di prezzi. Il motivo enunciato della necessità di rimpinguare l'erario non può mascherare che si tratta di un deprecabile intervento su imposte indirette in una situazione inflattiva già grave. Non esiste nessun piano per i rifornimenti e nessuna garanzia di approvvigionamenti. Concorda col deputato Serrentino nel ritenere che privilegiare l'ENI costituirebbe una ingiusta politica punitiva nei confronti dei privati e maschererebbe surrettizie politiche di nazionalizzazione. Venendo a specifici punti osserva che grave appare il trattamento riservato al gasolio per autotrazione anche nei confronti della benzina. Il costo del trasporto merci ne risentirà pesantemente. Teme che la scadenza della detassazione per gli olii da riscaldamento possa provocare dannosi accaparramenti, propone pertanto la soppressione del termine del 31 luglio 1974. Il decreto ha scontentato tutti, produttori, consumatori e sindacati. Forse saranno contenti solo gli svizzeri. Nota che nella relazione, per la

prima volta, il Governo parla di « svalutazione della lira ». Chiede pertanto quando e come si fisseranno le nuove parità. È certo che a breve scadenza verrà presentato un nuovo decreto per aumenti fiscali sul settore. La sua parte non può che esprimere una netta contrarietà al provvedimento.

Il deputato Giovanni Pellicani, premette che le analisi e le diagnosi della sua parte, condivise solo da taluni settori della maggioranza nel corso dei lunghi dibattiti petroliferi del 1973, sono ora divenute patrimonio di larghissimi settori politici e di opinione pubblica. Ma il riconoscimento della pericolosità della situazione, non è sufficiente per far dimenticare le gravi responsabilità dei gruppi politici al potere responsabili di decennali politiche subalterne e di atteggiamenti permissivi nei confronti delle società multinazionali. È stata, fino ad un passato recentissimo, tollerata e finanziata con denaro pubblico la più sfacciata ed illegale politica degli impianti di raffinazione, degli sprechi dei danni ecologici e degli squilibri territoriali e settoriali. Solo oggi il Ministero dell'industria si accorge di dover fare un censimento dello stato delle concessioni e degli utilizzi. Gridare contro le multinazionali, che fanno il loro tipico mestiere, è inutile; sottrarsi al loro gioco è problema economico e politico capitale, che deve essere oggetto di azioni e non di parole in una situazione internazionale che va rapidamente modificandosi. Interventi anche gradualisti, ma calibrati nei tempi, incisivi negli effetti, con ruoli specifici dello Stato e dell'azienda pubblica sono non solo possibili, ma indispensabili.

L'altra faccia del problema, prosegue il deputato Pellicani, è quella puramente fiscale. Non era possibile trovare altre risorse, si dice, per l'aumento dei minimi di pensione: ciò è assai discutibile. A parte lo snidamento della evasione contributiva, e la politica dell'abolizione dei massimali (che si diceva impossibile e che si è dimostrata possibilissima) esistono in concreto anche altre possibilità. Se il limite invalicabile del disavanzo di cassa è un perno non indifferente, esso si qualifica in funzione della più generale politica delle scelte sia di spesa che di entrata. E sotto questo ultimo profilo il decreto in discussione è insieme vecchio e contraddittorio. I problemi del trasporto pubblico da incentivare non si risolvono certo con le semplici politiche del prezzo, richiedono ben altri e radicali tipi di intervento. Quanto alle alternative del reperimento dei mezzi, dato che il tesoro ha riconosciuto che l'esborso netto annuo si aggira

sui 279 miliardi, osserva che un intervento sulla tassa di circolazione per tipi d'auto a cilindrata superiore ai 1000 centimetri cubici avrebbe già reso 50 miliardi; che si è già in ritardo per sottoporre all'IVA la nautica da diporto, misteriosamente esente, e per porre riparo alle massicce e generalizzate evasioni dell'imposta sul valore aggiunto, tributo che denuncia cali che hanno fatto crollare anche le previsioni meno ottimistiche. Le buone intenzioni manifestate dal Ministro Colombo non sono sufficienti di fronte ad una impreparazione amministrativa che presenta gravi ritardi nella stessa classificazione delle denunce. I dati di bilancio presentano la più bassa pressione fiscale di tutta l'Europa. Le osservazioni del deputato Pandolfi potrebbero essere valide solo per il comparto dei tributi nuovi ma non si comprende perché l'indice di elasticità 0,9 sia stato scelto anche per i tributi già in vigore. Gli stessi vuoti di cassa per mancate iscrizioni provvisorie possono certamente essere colmati dal nuovo sistema di ritenuta alla fonte e da una oculata sistemazione delle pendenze che non premi l'evasione cronica. La rendita fiscale per i produttori di petrolio, rappresentata dal pagamento differito dell'imposta, va abolita: subordinatamente deve essere ridotto a 30 giorni il massimo di differimento, mentre l'interesse agevolato, pari al 3,50 per cento effettivo va portato almeno al 9,64, il tasso cioè che lo Stato paga per le proprie provviste. L'opposizione diversa della sua parte non si profila come « modo diverso di salutarsi » o sostanziale lassismo; è una opposizione che intende incalzare maggioranza e Governo a comportamenti coerenti con le esigenze reali.

Il deputato Gastone dichiara di invidiare la tranquillità del deputato Pandolfi: se ne potesse condividere l'ottimismo rinuncierebbe senz'altro a parlare. In realtà il discorso sul metodo adottato dal CIP è sostanziale e centrale e niente affatto marginale; il metodo condiziona le stesse scelte fiscali ed economiche. I documenti prodotti dal CNEL scoprono finalmente una fonte insospettata. Per dichiarazione della stessa unione petrolifera si scopre che il « nuovo metodo » riconosce ai produttori margini assai superiori a quelli riconosciuti dal vituperato, in quanto empirico, metodo delle « parità all'importazione ». La cosa appare contraddittoria se paragonata ai confronti citati dallo stesso CNEL circa le remunerazioni effettive, fra quelle cioè praticate in Italia e quelle praticate all'estero. Ma la contraddizione è presto spiegata; all'estero si soggiace alle stesse pressioni eser-

citare dalle multinazionali, si riconoscono sovrappiù ma si tassano e si conoscono; in Italia si riconoscono, col « nuovo metodo », surrettiziamente, e vengono mascherati da costi. In questo senso è esemplare la voce « spese di ufficio » che spiega da sola dove siano i margini con i quali le compagnie petrolifere acquistano le testate dei cosiddetti giornali indipendenti. Il deputato Gastone si sofferma quindi ad analizzare una serie di dati che dimostrano come lo stesso metodo del CIP sia stato ampiamente disatteso nella pratica applicazione. Il trattamento degli olii fluidi è particolarmente macroscopico. Tale tipo di applicazione regala ai petrolieri le somme che lo Stato si propone di reperire con l'aumento del prelievo. La discussione sul metodo non è affatto metodologica ma politica e politicamente essenziale.

Il deputato De Vidovich si richiama ai motivi di opposizione al provvedimento già espressi dalla sua parte politica; osserva che la remunerazione ai produttori, necessaria, è già oggi non sufficiente, mentre l'aumento del prelievo fiscale su consumi generalizzati è errato sia sotto il profilo impositivo che sotto il profilo dell'impatto sul sistema dei prezzi. Alla contraddizione maggiore si aggiungono quelle minori: il trattamento delle benzine agevolate per l'autonoleggio produrrà inutili aumenti del costo del pubblico servizio; il trattamento del gas propano liquido è stato erroneamente assimilato a quello delle benzine anziché ai gas a forza motrice inferiore. Richiamandosi ad un emendamento inteso ad attribuire alla provincia di Trieste contingenti di benzina agevolata osserva che la proposta intende assicurare un maggior gettito dell'ordine di 1 miliardo e 800 milioni, cifra che oggi i triestini spendono per rifornirsi in Jugoslavia.

Il Presidente La Loggia rinvia a domani alle 9 il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente* BIASINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Lenoci.

Proposta di legge:

Senatori Romagnoli Caretoni Tullia ed altri:
Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico o storico (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (Parere della IX Commissione) (2001).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione riprende la discussione della proposta di legge ad approva l'articolo unico con un emendamento, sostitutivo dei primi quattro commi, presentato dal relatore Bertè e dai deputati Benedetti Tullio e Bardotti in una nuova formulazione proposta dal Governo. A seguito di tale emendamento l'articolo unico risulta così formulato:

« I commi secondo e terzo dell'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:

» Le prescrizioni previste nel precedente comma vengono adottate con decreto del competente Soprintendente alle antichità e ai monumenti, sentite le Regioni interessate.

Il decreto del Soprintendente viene notificato alle persone, alla Regione ed ai Comuni interessati. Esso è definitivo e immediatamente esecutivo. Nel decreto sono forniti i dati catastali ed è data descrizione atta a definire esattamente i limiti dell'area su cui vengono imposti i vincoli.

Il decreto del Soprintendente viene trasmesso, successivamente alla notifica, al competente ufficio tecnico erariale perché prenda nota del vincolo nelle partite o nelle schede catastali; della nota deve essere fatto cenno in tutti gli atti e documenti che riguardano i mappali vincolati.

Qualora i proprietari, possessori o detentori e loro successori ed aventi causa, comunque interessati, risultino irreperibili o il proprietario sia di non facile identificazione per inesattezza delle indicazioni catastali, la notificazione del decreto del Soprintendente viene effettuata mediante affissione della stessa, per tre mesi consecutivi, all'albo di tutti i comuni ove insistano gli immobili soggetti al vincolo.

L'esercizio della facoltà di cui al primo comma è indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori » ».

La proposta di legge viene votata a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvata.

Il Presidente Biasini annuncia l'ordine del giorno delle due prossime sedute della Com-

missione che si svolgeranno mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre con l'intervento, rispettivamente, del Ministro per la ricerca scientifica Bucalossi e del Ministro per i beni culturali Ripamonti. Il deputato Raicich sollecita il Governo a presentare la relazione sulla situazione della ricerca scientifica in Italia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1973, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Salvatore.

Disegno e proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII, della IX e della XIII Commissione*) (2244);

Bonomi ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (*Parere della V e della XIII Commissione*) (547);

Salvatore ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fine di miglioramento delle strutture (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (617);

Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/71 per le strutture agricole (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (1991).

(*Seguito dell'esame e rinvio.*)

Il deputato Ciaffi ritiene che sia utile chiarire alcuni punti fermi per quanto riguarda i rapporti Comunità-Stato-Regioni sotto il profilo giuridico-costituzionale, perché in futuro si potranno ripresentare per l'attuazione di norme comunitarie problemi del tutto analoghi a quelli posti dall'applicazione delle direttive per la riforma dell'agricoltura. È noto che il Trattato CEE abbraccia una materia molto vasta, prevedendo in pratica la disciplina comunitaria di tutto il settore agricolo. Il decreto delegato n. 11 del 1972, nel riservare all'articolo 4 lettera a) allo Stato la competenza per l'attuazione della politica agricola comunitaria, ha sostanzialmente tolto alle Regioni gran parte delle competenze in cam-

po agricolo che la Costituzione aveva loro assegnato. Premesso che resta impregiudicato il problema dei rapporti con la Comunità sotto il profilo della rappresentanza internazionale dell'Italia che spetta agli organi dello Stato-apparato, rimane da stabilire invece quali siano gli organi che all'interno debbano attuare la politica comunitaria. È vero che la Corte costituzionale non solo con la sentenza n. 142 del 1972 ma già con la sentenza n. 46 del 1961 ha dichiarato che gli organi centrali dello Stato debbano presiedere all'attuazione degli impegni internazionali, ma a suo avviso il problema resta ancora aperto e si possono prefigurare due soluzioni: o modificare il decreto delegato di trasferimento effettuando una diversa ripartizione dei poteri e delle funzioni tra Stato e Regioni — il che richiederebbe un certo tempo di riflessione — o elaborare con il provvedimento in esame una vera e propria legge-quadro nella quale si stabiliscano i concreti poteri di attuazione delle regioni (e non semplici funzioni amministrative). Ricorda che già in passato la Commissione Agricoltura affrontando con coraggio questi problemi giunse a prefigurare per la legge sulla montagna soluzioni adeguate nella disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni. Passando al merito del provvedimento in esame rileva che esso risulta più restrittivo delle stesse direttive, che lasciano, invece, per la loro stessa natura, molto spazio al potere discrezionale degli Stati membri. È evidente infatti, che pur nel rispetto degli obiettivi fissati dalle direttive, il provvedimento di attuazione avrebbe potuto fare maggior uso di questa discrezionalità prevedendo interventi aggiuntivi di carattere finanziario e diversificando le soluzioni sul piano regionale. Non si può infatti ignorare che vi è un forte squilibrio fra i bisogni reali che sono ingenti e le possibilità concrete di intervento che sono limitate. Si è calcolato che con gli stanziamenti a disposizione si potranno finanziare soltanto 160 mila piani di ammodernamento aziendale e fornire altrettante indennità di cessazione dell'attività agricola. È evidente che in questa situazione affidandosi a un meccanismo automatico di intervento, si favorirebbero le aziende e le regioni economicamente più progredite a svantaggio delle regioni depresse e quindi più bisognose di aiuto. Nella legge, quindi, bisognerebbe stabilire dei criteri selettivi creando una certa « mobilità » delle provvidenze. Questo risultato si potrà raggiungere affidando alle regioni il potere di intervenire nel loro ambito diversificando ulteriormente le misure di intervento in modo da avvantaggiare i piccoli coltivatori. Il prov-

vedimento in esame dovrebbe costituire l'occasione per un reale ammodernamento della nostra agricoltura fissando un ampio contesto di interventi non necessariamente finanziari (ad esempio la trasformazione dei rapporti contrattuali); questi ultimi verrebbero affiancati ai primi evitando, per altro, che i contributi si concentrino nella stessa azienda. La necessità della diversificazione delle misure si palesa in modo particolare in materia di garanzie perché il sistema previsto dal disegno di legge favorisce sostanzialmente gli imprenditori maggiori emarginando ulteriormente i piccoli coltivatori nonché coloni e mezzadri. Anche a proposito di questi ultimi il disegno di legge appare più arretrato non solo rispetto alla posizione assunta nel suo parere dalla Commissione delle Comunità, ma anche rispetto alla precedente normativa italiana, laddove ad esempio si richiede il consenso del proprietario perché il mezzadro possa procedere al piano di ammodernamento aziendale. Si rende indispensabile trasformare il rapporto contrattuale, altrimenti risulta

inapplicabile la stessa normativa comunitaria che prevede che il reddito comparabile sia calcolato in relazione al solo imprenditore (nella fattispecie al mezzadro che allo stato attuale con la sua quota-parte di reddito non potrebbe raggiungere il livello di reddito comparabile). Conclude osservando che se si vuole giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento è necessario sciogliere i nodi politici che sono anche a monte del provvedimento in esame. La via concreta per avviare un reale ammodernamento delle strutture agricole del nostro paese è quella di salvare le misure previste in attuazione delle direttive comunitarie con le provvidenze della legge di rifinanziamento dell'agricoltura approvata in agosto, tenendo presente la necessità dell'articolazione delle varie misure e dell'aggancio ai piani di ristrutturazione fondiaria delle regioni.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti)

Venerdì 19 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (2066);

— Relatori: per la IX Commissione, Lombardi Giovanni; per la X Commissione, Marocco;

— (*Parere della V Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Venerdì 19 ottobre, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (2358) — Relatore: Frau — (*Parere della V e della XII Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Venerdì 19 ottobre, ore 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

Seguito della discussione delle proposte di legge:

SIMONACCI: Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali

di complemento delle varie armi e servizi delle forze armate trattenuti o richiamati in servizio (316) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

DE MEO ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (119) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

BOLOGNA ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (185) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CATELLA: Trattenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali della categoria in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (241) — (*Parere della V Commissione*);

BOFFARDI INES ed altri: Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 371, integrati dalla legge 25 luglio 1970, n. 289, agli ufficiali di complemento delle tre armi fino al 40° corso AUC (367) — (*Parere della V Commissione*);

GALLONI: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (511) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

MANCO: Estensione ai capitani di complemento, comunque trattenuti, con almeno 20 anni di servizio e non appartenenti alla categoria della riserva di complemento, delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 289 (715) — (*Parere della V Commissione*);

FELICI e LOBIANCO: Norme a favore degli ufficiali della riserva di complemento in ser-

vizio (884) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

FELICI e LOBIANCO: Valutazione, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, dei servizi civili resi dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio (887) — (*Parere della V Commissione*);

BELLUSCIO: Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento delle forze armate richiamati o trattenuti in servizio e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-1945 (1050) — (*Parere della I e della V Commissione*);

DE LORENZO GIOVANNI ed altri: Costituzione, tra i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, del ruolo speciale unico aggiunto e definizione della posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali e dei cappellani militari di complemento e della riserva di complemento delle varie armi, corpi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1066) — (*Parere della I, V e VI Commissione*);

POLI: Modificazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio militare comunque prestato dagli appartenenti alle forze armate (1085) — (*Parere della V Commissione*);

SAVOLDI e BALZAMO: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, concernente gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati perché residenti in territori considerati inaccessibili (1104) — (*Parere della V Commissione*);

SAVOLDI e BALZAMO: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza ed assistenza agli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1105) — (*Parere della I e della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle forze armate trattenute in servizio (1129) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

FELICI: Provvedimenti riguardanti l'ordinamento e l'avanzamento degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio (1153) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

MENICACCI ed altri: Provvedimenti per la sistemazione giuridico-amministrativa degli ufficiali della riserva di complemento già in servizio durante la guerra 1940-45, in attività alla data del 31 dicembre 1972 in qualità di richiamati o trattenuti, in virtù dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con diritto di pensione acquisito (1541) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Lucchesi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Venerdì 19 ottobre, ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. (1852) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Matta.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Venerdì 19 ottobre al termine delle Commissioni riunite IX e X.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Revisione del trattamento economico del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2379) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della I e della V Commissione*).

COMMISSIONE INQUIRENTE

per i procedimenti di accusa.

Martedì 23 ottobre, ore 17,30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Martedì 23 ottobre, ore 9,30.INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI
DELL'INFORMAZIONE IN ITALIA A MEZZO STAMPA.Audizione del dottor Virgilio Lilli, Presi-
dente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti eAudizione del Comitato esecutivo del Con-
siglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.**III COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari esteri)

Comitato permanente Affari comunitari.**Martedì 23 ottobre, ore 19.**Comunicazioni del Governo sulle relazioni
esterne della Comunità dei nove.**IV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Giustizia)

Martedì 23 ottobre, ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sui disegni di legge:*Bilancio di previsione dello Stato per l'an-
no finanziario 1973. Tabella 5 - Stato di pre-
visione della spesa del Ministero di grazia e
giustizia per l'anno finanziario 1974;

— Relatore: Speranza;

Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio finanziario 1972;Relatore: Speranza — (*Parere alla V Com-
missione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*Modifiche dell'ordinamento giudiziario per
la nomina a magistrato di Cassazione e per il
conferimento degli uffici direttivi superiori
(*Approvato dal Senato*) (2002);— Relatore: Lospinoso Severini (*Parere
della I e della V Commissione*).**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
A PROCEDERE IN GIUDIZIO****Mercoledì 24 ottobre, ore 16,30.**

Elezione del Presidente.

COMMISSIONI RIUNITEV (Bilancio e programmazione -
Partecipazioni statali) e XII (Industria)**Mercoledì 24 ottobre, ore 9,30.**Seguito della discussione sulle comunica-
zioni del Governo in merito agli interventi
nel Mezzogiorno.**I COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari costituzionali)

Mercoledì 24 ottobre, ore 9,30.Elezione di un Vicepresidente e di un Se-
gretario.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*Concessione di un assegno perequativo ai
dipendenti civili dello Stato e soppressione di
indennità particolari (2380) — Relatore: Mag-
gioni — (*Parere della II, della IV, della V,
della VI della VIII, della IX, della X e della
XII Commissione*);Provvidenze a favore del personale dipen-
dente da enti pubblici non economici (2381)
— Relatore: Maggioni — (*Parere della V
Commissione*);Estensione delle norme dello statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, agli operai dello Stato, compresi
quelli delle amministrazioni ad ordinamento
autonomo (2357) — Relatore: Ianniello —
(*Parere della V Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 24 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2387) — (*Parere della V e della VI Commissione*);
— Relatore: Tantalo;

Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1557) — (*Parere della V e della XIII Commissione*);
— Relatore: Zolla;

Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili (2345) — (*Parere della V, della VI, della X e della XIII Commissione*);
— Relatore: Poli.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

FRASCA ed altri: Estensione per la Calabria dei compiti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia (45) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Artali.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1850) — (*Parere della V e della VII Commissione*) — Relatore: Poli.

Esame del disegno di legge:

Nuove norme per la tutela del patrimonio archivistico nazionale (1839) — (*Parere della IV e della VIII Commissione*) — Relatore: Poli.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BOLDRINI ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (420);

CECCHERINI e CARIGLIA: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati po-

litici italiani antifascisti o razziali ed i loro familiari superstiti (950) — (*Parere della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Poli.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

MATTARELLI ed altri: Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);

FIORET ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);

IANNIELLO ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171);

CICCARDINI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221);

BOFFARDI INES ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369);

COSTAMAGNA e BODRITO: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401);

ALFANO ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506);

LENOCI: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667);

GARGANO: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948;

MAGGIONI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);

FLAMIGNI ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172);

DE MICHIELI VITTURI ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);

BELCI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948);

— (*Parere della V e della VII Commissione*) — Relatore: Maggioni.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 24 ottobre, ore 10.

Comunicazioni del Ministro per la ricerca scientifica.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 24 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE:

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma della agricoltura (2244) — (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII, della IX e della XIII Commissione*);

BONOMI ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547) — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fine di miglioramento delle strutture (617) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72,

161/72 per le strutture agricole (1991) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

— Relatore: Vetrone.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 24 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (2189) — Relatore: Pavone — (*Parere della I, della III e della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 25 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (864) — Relatore: Lospinoso Severini — (*Parere della I e della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 25 ottobre, ore 10.

Comunicazioni del Ministro per i beni culturali.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.